



**Ambiente &  
Tecnologie** S.r.l.



Bitonto 19 maggio 2015

Oggetto: **Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti.**  
*Nuove importanti procedure propeedeutiche al conferimento presso il nostro impianto.*

Gentile Cliente, a seguito della nuova normativa in materia di classificazione dei rifiuti in vigore dal 01 giugno 2015, e coerentemente con le proprie prescrizioni Autorizzative Ambientali, l'impianto Ambiente e Tecnologie adotterà a partire da tale data nuove procedure di accettazione per i rifiuti.

In particolare, tutti i rifiuti in ingresso (pericolosi e non pericolosi) dovranno essere sottoposti obbligatoriamente alla procedura di omologa secondo le nuove prescrizioni interne e la recente procedura per la caratterizzazione dei rifiuti prevista dai regolamenti comunitari.

La procedura di omologa prevede la verifica di corrispondenza delle caratteristiche del materiale in accettazione con quelle fornite in fase di programmazione del conferimento tramite apposita documentazione redatta dal produttore.

A tal proposito, abbiamo predisposto una scheda descrittiva del rifiuto (distribuita in allegato alla presente), che deve essere compilata in ogni sua parte. Dovrà inoltre essere affiancata da un certificato di analisi redatto secondo la nuova normativa e da eventuali ulteriori documentazioni (es. scheda tecnica del materiale costituente il rifiuto, scheda di sicurezza, etc.).

**Per le tipologie di rifiuti già in convenzione con l'impianto, il tutto dovrà essere inviato, prima del primo conferimento prenotato in data successiva al 1° giugno 2015 e successivamente a tale data prima del conferimento di ogni nuova tipologia di rifiuto, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:**  
[logistica@ambientetecnologie.it](mailto:logistica@ambientetecnologie.it)

**Per nuove richieste e per servizi di smaltimento che riguardano una richiesta di offerta preventiva al conferimento, tale documentazione deve essere inoltrata al Vs. consulente commerciale di riferimento o in alternativa al seguente indirizzi di posta elettronica:**

[commerciale@ambientetecnologie.it](mailto:commerciale@ambientetecnologie.it)

Infine, Vi informiamo che il ns. Laboratorio di Analisi Ambientali di riferimento (ECROS S.r.l. Tel. 080 375 21 97 - [www.ecrosgroup.it](http://www.ecrosgroup.it)) è qualificato per affiancare tutti i soggetti eventualmente interessati a commissionare la caratterizzazione dei propri rifiuti secondo i criteri previsti dalla normativa cogente.



**Ambiente &  
Tecnologie** S.r.l.




Per approfondire gli aspetti normativi associati alle variazioni in atto, forniamo in calce una nostra breve sintesi descrittiva.

ConfermandoVi la disponibilità del personale dell'impianto Ambiente e Tecnologie S.r.l. a fornire qualsiasi chiarimento in merito a quanto precedentemente riportato, porgiamo

Cordiali Saluti

Ambiente e Tecnologie S.r.l.  
Il Responsabile Tecnico



## VARIAZIONI NORMATIVE E PROCEDURALI IN CAMPO AMBIENTALE

Il 2015 è un anno critico per il settore dei rifiuti poiché è indicato come “limes” e riferimento temporale per l’inizio dell’applicazione di notevoli riforme nel settore ambientale e merceologico.

Per quanto riguarda il Ns. settore, è in atto una transizione di leggi nazionali e regolamenti comunitari che inciderà significativamente sulla classificazione dei rifiuti e conseguentemente sulla gestione tecnica del processo associato al loro smaltimento.

Con la presente informativa vorremmo invitarVi a riflettere su alcune modifiche in corso, valutarne le conseguenze e le implicazioni relative ai vostri processi ed infine presentarVi le nuove procedure in merito all’ammissibilità ed alla accettazione dei rifiuti che abbiamo la necessità di adottare nel nostro impianto per ottemperare alla normativa cogente.

**Il 17 febbraio 2015 è entrata in vigore la Legge n° 116 dell’11/08/2014 (pubblicata con G .U. n" 192 del 20.08.2014 - S.O. n° 72).**

Tale norma modifica così i criteri di classificazione dei rifiuti ai fini del loro smaltimento:

1. *La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;*
2. *Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’ (asteriscato), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.*
3. *Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.*
4. *Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:*
  - a) *individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:*
    - *la scheda informativa del produttore;*
    - *la conoscenza del processo chimico;*
    - *il campionamento e l’analisi del rifiuto;*
  - b) *determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:*
    - *la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;*
    - *le fonti informative europee ed internazionali;*
    - *la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;*
  - c) *stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifici che dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.*
5. *Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.*
6. *Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.*
7. *La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.*



Di questa “modalità di classificazione” ci preme evidenziare il punto 7 che sostanzialmente prevede come responsabilità/onere/obbligo del produttore di classificazione un rifiuto “prima che esso sia allontanato dal luogo di produzione”.

In ottemperanza a tale prescrizione, chiediamo a tutti i produttori che conferiscono presso il nostro impianto di fornire sempre il documento di classificazione del rifiuto, redatto in conformità ed in ottemperanza ai citati punti 4 e 5, durante la fase di richiesta/programmazione del servizio di raccolta o smaltimento (o recupero).

Da tale documento, eventualmente integrato con Certificato Analitico emesso da un Chimico regolarmente iscritto all'albo del relativo Ordine Professionale, si dovranno evincere le seguenti indicazioni:

- il codice CER del rifiuto;
- la descrizione merceologica del rifiuto e quella chimica composizionale (se nota);
- le caratteristiche di pericolo (H di pericolo ovvero HP dal 1 giugno 2015) se il rifiuto è classificato PERICOLOSO;
- le informazioni relative all'eventuale ammissibilità in discarica del rifiuto (se tale vuole essere la sua sorte): test di cessione ed altre specifiche in conformità al D.lgs. n°36 del 13/01/2003 e s.m.i. ed al DM 27/09/2010 e s.m.i.;
- le informazioni relative all'eventuale ammissibilità a specifiche procedure di recupero del rifiuto (se tale vuole essere la sua sorte): es. test di cessione ed altre specifiche in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. o altre prove come da D. n°161 del 12/06/2002 e s.m.i.;

A tal proposito ricordiamo che la caratterizzazione di base del rifiuto, intesa come valutazione delle caratteristiche di un rifiuto (in termini di composizione e di pericolosità per l'uomo o per l'ambiente), può essere di tipo esclusivamente documentale/bibliografica, oppure composta da una parte documentale ed una analitica o infine basata esclusivamente su una caratterizzazione analitica (nel caso il processo produttivo del rifiuto sia ignoto). Si rimanda per ulteriori dettagli al documento “AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI IN IMPIANTO” fornibile su richiesta come allegato alla presente.

***Nel sottolineare come la legge vigente sancisca che la classificazione/caratterizzazione del rifiuto venga eseguita con periodicità annuale e comunque ogni volta che cambia il ciclo produttivo del rifiuto, ricordiamo a tutti che a partire dal 01 giugno 2015 saranno vigenti ed operativi alcuni nuovi regolamenti EUROPEI che riguardano la modifica all'elenco dei rifiuti e soprattutto le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo agli SPECIALI PERICOLOSI.***

In particolare:

- la Decisione 2014/955/UE del 18/12/2014 modifica la Decisione 2000/532/CE ed introduce nuove definizioni relative ad alcuni codici CER;
- il Regolamento N° 1272/2008 (REACH) struttura le modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele (comprese i rifiuti);
- il Regolamento UE n°1357/2014 del 18/12/2014, modifica l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, abroga la Direttiva 67/548/C EE e indica i nuovi limiti di riferimento per la classificazione analitica dei rifiuti in funzione della loro eventuale pericolosità ed in linea con il citato Regolamento REACH.



Le principali novità riguardano:

- ✓ la ridenominazione delle “caratteristiche di pericolo” che non verranno più identificate dalla sigla H (da H1 a H15) ma dalla nuova sigla HP (Hazardous Property – da HP1 a HP15);
- ✓ l’introduzione di nuovi e specifici limiti con cui confrontare le concentrazioni delle sostanze presenti in un rifiuto per determinarne le classi di pericolo HP (al posto dei vecchi limiti utilizzati per l’attribuzione delle H);
- ✓ la conseguente ridefinizione di alcune classi di pericolo HP da attribuire ai rifiuti (il passaggio da specifiche H alle analoghe HP non è pertanto sistematico e scontato e quindi accettabile);
- ✓ l’introduzione delle “indicazioni di pericolo” che prenderanno la sigla “H” e sostituiranno le “vecchie” frasi di rischio “R”.

Più praticamente sarà possibile che:

- alcune tipologie di rifiuti, ritenute NON PERICOLOSE ai sensi della vecchia normativa, vengano riclassificati come PERICOLOSE secondo le procedure di attribuzione previste dalle norme di nuova introduzione;
- alcune tipologie di rifiuti, ritenute PERICOLOSE ai sensi della vecchia normativa, vengano riclassificati come NON PERICOLOSE secondo le procedure di attribuzione previste dalle norme di nuova introduzione;
- le caratteristiche di pericolo H che contraddistinguono specifici rifiuti pericolosi non siano sempre convertibili per analogia con le relative HP ma possano invece essere sostituiti da HP differenti.

*Per quanto riguarda i rapporti in essere tra i produttori/conferitori ed il nostro impianto Ambiente e Tecnologie S.r.l., la validità delle schede di classificazione dei rifiuti (ove presenti) riferite al 2014 verrà prorogata fino al termine massimo del 31 maggio 2015.*

In mancanza di tali schede, i documenti di caratterizzazione dovranno essere assolutamente trasmessi da ogni produttore con riferimento all’anno in corso, utilizzando:

- un protocollo di classificazione riferibile alle vecchie norme (se il rifiuto è conferito una tantum entro il 30 maggio 2015 compreso);
- un protocollo di classificazione riferibile alle nuove norme (se il rifiuto sarà conferito periodicamente o una tantum successivamente al 30 maggio 2015 e parte del 2016);
- un protocollo di classificazione riferibile sia alle vecchie norme che alle nuove norme (se il rifiuto sarà conferito periodicamente durante tutto il 2015).

*a cura dell’AREA Tecnica di A&T*